



ISTITUTO BON BOZZOLLA

ISTITUZIONE PUBBLICA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA

DELIBERAZIONE n. 53 del 06 settembre 2006, n. 18 del 24 giugno 2010, n. 7 del 27 aprile 2018 e n. 25 del 29 ottobre 2021

STATUTO

(TESTO AGGIORNATO IN ADESIONE ALLE OSSERVAZIONI DELLA DIREZIONE REGIONALE PER I SERVIZI SOCIALI)

CAPO I

ORIGINE - SEDE - SCOPO E MEZZI DELL'ENTE

Articolo 1 ORIGINE

L'Istituto Bon Bozzolla trae origine dalla volontà del Consiglio Comunale di Farra di Soligo di utilizzare, per i fini di cui al successivo articolo 4 concessi per fini socio assistenziali, i beni immobili e mobili che l'Unità Locale Socio – Sanitaria n. 12 "Sinistra Piave" ha deciso di liberare dal vincolo sanitario di cui all'articolo 66 della Legge 833/1978, vincolandoli a fini socio – assistenziali; e che consistono in porzioni dei locali già adibiti a degenza nello Stabilimento Ospedaliero di Soligo, con terreni attigui.

Articolo 2 NATURA GIURIDICA E SEDE

L'Istituto Bon Bozzolla è una Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza ai sensi della legge 17/7/1890 e successive modificazioni.

Esso ha la sua sede legale in via Erminia Fontana Cardani, 1/A, Farra di Soligo (TV).

Articolo 3 SCOPO

L'Ente ha per scopo:

- a) promuovere e realizzare ogni iniziativa rivolta all'assistenza degli anziani, dei disabili e degli infermi, sia autosufficienti che non autosufficienti;
- b) promuovere e realizzare ogni forma di recupero sociale in favore di persone auto e non autosufficienti, sia attraverso la gestione di strutture residenziali, che mediante erogazione di prestazioni domiciliari di carattere sociale ed assistenziale;
- c) curare l'educazione, l'istruzione o, in genere, il miglioramento morale ed economico dell'infanzia, in supporto alle famiglie ed istituzioni scolastiche.

Articolo 4 PATRIMONIO

Il Patrimonio dell'Ente è costituito dalla proprietà dei beni immobili e mobili risultanti dal registro degli inventari e dai pubblici registri immobiliari.

L'Ente, per il raggiungimento dei suoi scopi potrà costruire, acquistare, alienare beni mobili ed immobili; accettare donazioni e legati ed altre elargizioni nel rispetto della vigente normativa statale e regionale.

Articolo 5 PROGRAMMAZIONE

L'Ente programma i propri interventi coordinandoli con quelli degli enti pubblici competenti in materia socio – assistenziale.



ISTITUTO BON BOZZOLLA

ISTITUZIONE PUBBLICA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA

Articolo 6 MEZZI E FUNZIONAMENTO

L'Istituto provvede all'accoglimento nei propri centri di servizio delle persone anziane o inabili, nonché alla erogazione di altri servizi utilizzando le rette fissate dal Consiglio di Amministrazione e corrisposte da privati o da enti diversi assuntori degli oneri relativi all'assistenza e alle prestazioni svolte; i contributi o concorsi erogati dagli enti pubblici; nonché le rendite del patrimonio ed altri proventi non destinati ad aumentare il patrimonio.

L'Istituto può stipulare particolari convenzioni per l'accoglimento di ospiti e per l'erogazione di altre forme di assistenza o di intervento.

Le modalità relative all'accoglimento degli ospiti ed il loro trattamento, alle garanzie da richiedere per il pagamento delle rette e delle altre prestazioni in tutto o in parte a carico degli utenti saranno disciplinate mediante appositi regolamenti.

Articolo 7 RAPPORTI CON GLI OSPITI

I rapporti con gli ospiti dell'Istituto vengono regolati con specifiche disposizioni interne **ed individuati nella carta dei servizi.**

CAPO II

ORGANI DELL'ISTITUTO E RAPPRESENTANZA DEGLI OSPITI

Articolo 8 ORGANI

Sono organi dell'Ente:

- a) di governo e di indirizzo:
 - il Consiglio di Amministrazione
 - il Presidente;
- b) di gestione: il Segretario Direttore;
- c) di controllo: il Revisore dei Conti.

Articolo 9 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA

Il Consiglio di Amministrazione è composto di 5 (cinque) membri, compreso il Presidente, designati dal Comune Farra di Soligo.

Le nomine sono soggette alla normativa di cui agli articoli 11 e 14 della legge 17 luglio 1890, n.6972.

Il Presidente viene nominato dal Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta e subito dopo la convalida dei nominati. La nomina spetta al consigliere che ha ottenuto, con la maggioranza degli assegnati, il maggior numero di voti.

Tanto il Presidente quanto i Consiglieri durano in carica cinque anni dalla data di insediamento e possono **essere eletti per non più di tre mandati consecutivi**. Gli Amministratori rimangono in carica sino a che i loro successori abbiano assunto l'ufficio. I componenti del Consiglio devono essere surrogati in caso di dimissioni, decadenza o decesso. Le dimissioni sono presentate al Consiglio di Amministrazione che provvede darne immediata comunicazione al Comune di Farra di Soligo per la surrogazione. Gli Amministratori che senza giustificato motivo non intervengano per tre mesi alle sedute, decadono dalla carica. La decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e tempestivamente comunicata al Comune di Farra di Soligo per la surrogazione. I componenti nominati in sostituzione di altri anzitempo cessati restano in carica sino alla scadenza del Consiglio del quale vengono a far parte.

Al soggetto cui è conferito il potere di nomina dei consiglieri è vietata la loro revoca, non sussistendo alcun rapporto di rappresentanza.

Per lo svolgimento del loro mandato al Presidente ed agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione spetta una indennità da determinarsi secondo la normativa vigente.



ISTITUTO BON BOZZOLLA

ISTITUZIONE PUBBLICA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA

Articolo 10 ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definisce gli obiettivi ed i programmi dell'Istituto e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione alle direttive generali impartite.

Le funzioni specifiche e le modalità di funzionamento del Consiglio saranno disciplinati da apposito regolamento.

In particolare delibera:

- a) lo statuto e le sue modifiche;
- b) i regolamenti;
- c) il bilancio preventivo e le sue variazioni;
- d) il conto consuntivo;
- e) la dotazione organica;
- f) i piani di investimento;
- g) gli indirizzi politico amministrativi;
- h) l'alienazione e l'acquisto di immobili;
- i) l'alienazione e l'acquisto di titoli del debito pubblico, di titoli di credito;
- j) l'accettazione di donazioni, eredità e legati;
- k) l'istituzione di nuovi servizi, ampliamenti di quelli esistenti o loro soppressione;
- l) la misura della retta di assistenza, nonché il corrispettivo di ogni prestazione resa nello svolgimento delle attività dell'Istituto;
- m) i ricorsi e le azioni giudiziarie, le liti attive e passive, nonché le relative transazioni;
- n) la nomina del Tesoriere nonché le convenzioni attinenti all'attività dell'Ente;
- o) la nomina del Revisore dei Conti;
- p) tutti i provvedimenti demandati dalla legge, dai regolamenti e dallo statuto.

Articolo 11 MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio è convocato almeno una volta ogni tre mesi dal Presidente o da chi lo sostituisce.

Deve essere convocato entro 20 giorni qualora lo richiedano almeno 4 componenti del Consiglio di Amministrazione.

L'avviso di convocazione deve essere consegnato agli Amministratori almeno tre giorni prima della seduta e deve contenere l'ordine del giorno stabilito dal Presidente.

Per le convocazioni d'urgenza basta che l'avviso di convocazione con relativo ordine del giorno sia consegnato ai Consiglieri almeno 24 ore prima.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o da chi lo sostituisce, il quale ne regola l'andamento e lo svolgimento delle discussioni e delle votazioni.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.

Ad esse partecipa con diritto di voto consultivo, di cui deve essere dato atto a verbale, il Segretario Direttore o chi ne fa le veci.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può ammettere, durante la discussione, l'intervento, ai fini informativi, di dipendenti ed anche di consulenti o di esperti.

Articolo 12 PROCEDURA PER LA VALIDITÀ DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Per la validità delle sedute del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza di almeno quattro componenti.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente a maggioranza dei presenti, tranne che per deliberazioni di cui ai punti a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k) del precedente articolo 10, per le quali è richiesta la maggioranza dei componenti del Consiglio.



ISTITUTO BON BOZZOLLA

ISTITUZIONE PUBBLICA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA

Per la validità delle adunanze non sarà computato chi avendo interesse, giusta l'art. 15 della legge 17/07/1890 n. 6972, non può prendere parte alle deliberazioni.

Le votazioni sono sempre espresse per voto palese. Si procede al voto segreto quando si tratti di questioni concernenti persone o su richiesta esplicita di almeno quattro membri del Consiglio di amministrazione.

A parità di voti la proposta è respinta.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono proposte dal Presidente in relazione alle esigenze di buon funzionamento dell'Ente e sono illustrate al Consiglio dal Presidente medesimo o da un Consigliere da lui personalmente delegato, o dal Segretario Direttore.

La stesura dei verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione è curata dal Segretario Direttore o da chi ne fa le veci e firmati da tutti i Consiglieri intervenuti.

Articolo 13 SCIoglimento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente viene sciolto dalla Regione a seguito delle dimissioni o comunque per la mancanza della maggioranza dei suoi componenti.

È fatto obbligo al Presidente, o a chi ne svolga le funzioni ai sensi del successivo articolo 14, di comunicare alla Regione il verificarsi dell'ipotesi di cui sopra, dandone, nel contempo, notizia al Comune di Farra di Soligo cui compete l'elezione. Il Consiglio di Amministrazione sarà altresì sciolto, nei modi previsti dalla legge, per impossibilità di funzionamento.

Articolo 14 PRESIDENTE

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Ente. Promuove e dirige l'attività del Consiglio di Amministrazione e controlla l'esecuzione delle sue deliberazioni.

In caso di urgenza assume, con propria ordinanza, tutti i provvedimenti che si rendono necessari per assicurare l'ordinaria amministrazione. L'ordinanza deve essere sottoposta all'esame del Consiglio per la ratifica, nella riunione immediatamente successiva.

Adotta tutti i provvedimenti che gli competono, previsti dalle leggi, dai regolamenti e dallo Statuto.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Articolo 15 VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno.

Egli sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, assumendone le funzioni.

Articolo 16 SEGRETARIO – DIRETTORE

Il Segretario - Direttore è l'organo di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'Istituto, mediante autonomi poteri di spesa e come tale adotta tutti gli atti e i provvedimenti (determinazioni) di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo disponibili, compresi quelli che impegnano l'Ente verso l'esterno.

Adotta ogni altro atto finalizzato al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, rispondendo dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

L'attribuzione delle competenze analitiche saranno disciplinate in apposito regolamento.

Partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione, esprime parere consultivo su tutte le deliberazioni assunte e cura la stesura dei verbali, che sottoscrive.

Al Segretario - Direttore sono inoltre attribuite tutte le competenze non espressamente assegnate dalle leggi, dai regolamenti e dallo Statuto al Consiglio di Amministrazione e al Presidente.

Articolo 17 REVISORE DEI CONTI



ISTITUTO BON BOZZOLLA

ISTITUZIONE PUBBLICA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA

Il Revisore è nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente secondo le modalità previste per legge. La durata e le funzioni del Revisore sono definite da apposito Regolamento.

Articolo 18 RAPPRESENTANZA DEGLI OSPITI

È istituita una rappresentanza degli ospiti. Le norme regolamentari e costitutive dovranno essere determinate da un apposito regolamento interno, **sulla base della D.G.R. n. 850 del 6 aprile 2001.**

Scopo della rappresentanza degli ospiti è di realizzare la collaborazione attiva degli utenti al raggiungimento dei fini istituzionali dell'Ente:

- fornendo al Consiglio di Amministrazione suggerimenti e proposte per una migliore realizzazione dei programmi di assistenza;
- collaborando con il Consiglio di Amministrazione, con gli ospiti e con il personale al fine di rafforzare i rapporti di solidarietà e di reciproca comprensione;
- esprimendo pareri e proposte sull'attuazione dei programmi di occupazione e di tempo libero.

CAPO III

SERVIZI ED UFFICI DELL'ENTE

Articolo 19 FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI

L'azione di quanti agiscono nell'Ente deve essere sempre ispirata al perseguimento degli scopi dell'Istituto, ponendo innanzitutto la necessità di sovvenire alle esigenze degli ospiti senza distinzione di condizioni personali e sociali.

L'azione degli organi dell'Ente, ciascuno nell'ambito della propria responsabilità, deve essere rivolta ad assicurare il buon andamento di tutti i servizi, che saranno retti dal principio di cooperazione e di informalità.

Appositi regolamenti interni disciplineranno le norme relative all'accoglimento degli ospiti, il funzionamento degli uffici amministrativi, dei servizi, dei rapporti con gli assistiti, in conformità alle disposizioni di legge e alle norme generali del presente Statuto.

CAPO IV

NORME GENERALI

Articolo 20 BILANCIO DI PREVISIONE

L'Ente delibera per ciascun anno il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario, che comprende il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Articolo 21 ESERCIZIO ANNUALE

L'esercizio annuale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dell'anno stesso. Però, all'effetto di liquidare o esigere o pagare l'importo di operazioni relative al detto periodo, l'esercizio si protrae fino alla fine di febbraio dell'anno successivo, nel qual giorno l'esercizio stesso è definitivamente chiuso.

Articolo 22 TESORIERE



ISTITUTO BON BOZZOLLA

ISTITUZIONE PUBBLICA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA

Il servizio di cassa è espletato dal Tesoriere nominato dal Consiglio di Amministrazione in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il Tesoriere se non muniti della firma del Segretario Direttore e del responsabile del servizio di ragioneria.

Articolo 23 RETTA DI ASSISTENZA

L'Ente ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto fa fronte ai suoi impegni di gestione ed esercizio della sua attività, avvalendosi in prevalenza degli introiti relativi alla retta di assistenza, ed utilizzando le eventuali rendite di patrimonio, i contributi di enti e di terzi, lasciti e donazioni.

La retta di assistenza deliberata dal Consiglio di Amministrazione è determinata sulla base del costo complessivo dell'assistenza prestata agli ospiti.

La retta dovrà essere differenziata tra ospiti autosufficienti, ospiti non autosufficienti ed eventualmente semi – autosufficienti: potranno essere disposte eventuali differenziazioni interne nell'ambito delle predette categorie a seconda della tipologia dei servizi erogati.

Articolo 24 ALBO DELL'ENTE

Nella sede dell'Ente sarà individuato apposito spazio da destinare ad "Albo" per la pubblicazione degli atti e avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

Il Segretario-Direttore cura l'affissione degli atti di cui al primo comma, avvalendosi del personale di segreteria e su attestazione ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

CAPO V

NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 25

Per quanto non contemplato nel presente statuto, si osservano le leggi e i regolamenti vigenti.

Articolo 26

Le modifiche statutarie entreranno in vigore dopo aver ottenuto la prescritta approvazione da parte dei competenti organi; dalla data di esecutività delle stesse cessa l'efficacia delle disposizioni modificate.

Il consiglio di amministrazione in carica all'atto delle modifiche porterà a termine il proprio mandato fino alla sua scadenza naturale.